



---

**REGIONE LIGURIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO**

**PIANO OVER 40  
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE  
FONDO SOCIALE EUROPEO PER GLI ANNI 2014-2020**

**DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE**

**5 giugno 2017**

**PARTE SECONDA**

**Linea B**

**BONUS OCCUPAZIONALI ALLE IMPRESE DESTINATARIE  
DI PERCORSI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO  
DELLE PERSONE CON PIU' DI 40 ANNI DI ETÀ**

Anni 2017-2018

## INDICE

---

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 1      | Premessa .....  | 3  |
| 2      | Riferimenti legislativi e normativi .....                         | 3  |
| 3      | Abbreviazioni .....   | 6  |
| 4      | Riferimenti programmatici.....                                    | 6  |
| 5      | Obiettivi e finalità.....   | 7  |
| 6      | Definizione giuridica dei destinatari .....                       | 7  |
| 7      | Beneficiari .....   | 7  |
| 8      | Soggetto Erogatore .....  | 8  |
| 9      | Modalità di presentazione delle domande.....                      | 8  |
| 10     | Istruttoria per la concessione dei Bonus Assunzionali .....       | 9  |
| 11     | Bonus Assunzionali.....   | 10 |
| 11.1   | Casistica .....   | 12 |
| 11.1.1 | Caso 1.....   | 12 |
| 11.1.2 | Caso 2.....   | 12 |
| 11.1.3 | Caso 3.....   | 12 |
| 11.1.4 | Caso 4.....   | 12 |
| 11.1.5 | Caso 5.....   | 12 |
| 11.1.6 | Caso 6.....   | 12 |
| 11.2   | Premialità.....   | 12 |
| 12     | Erogazione dei Bonus Assunzionali.....                            | 14 |
| 13     | Aiuti di Stato.....   | 15 |
| 14     | Obblighi dei beneficiari .....                                    | 15 |
| 15     | Controlli.....  | 16 |
| 16     | Revoche.....  | 16 |
| 17     | Sistemi informativi .....   | 16 |
| 17.1   | Flussi informativi relativi ai beneficiari.....                   | 16 |
| 17.2   | Sistema Informatico di Monitoraggio.....                          | 17 |
| 17.3   | Siti Internet Regionali .....                                     | 17 |
| 18     | Avvio e conclusione delle operazioni.....                         | 17 |
| 19     | Valutazione e monitoraggio.....                                   | 17 |
| 20     | Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE..... | 17 |
| 21     | Condizioni di tutela dei dati personali .....                     | 18 |
| 22     | Anticorruzione e Trasparenza .....                                | 19 |
| 23     | Disposizioni finali .....   | 19 |
| 24     | Contatti .....  | 19 |

## 1 Premessa

La Regione, con deliberazione 15 novembre 2016, n.1046 ha approvato il Piano "Over 40" – Percorsi occupazionali per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni di età che si compone di tre linee di intervento:

- **la Linea A**, finanziata dal Fondo Sociale Europeo che concerne la realizzazione di percorsi occupazionali e che si suddivide in:
  - **Misura d'Intervento 1** destinata alla generalità delle persone con più di 40 anni;
  - **Misura d'Intervento 2** destinata alle persone con più di 40 anni in stato di svantaggio sociale;
- **la Linea B**, sempre finanziata dal Fondo Sociale Europeo, che concerne la concessione di Bonus Occupazionali;
- **la Linea C**, finanziata con le risorse ordinarie regionali di cui alla legge regionale 30/2008 che consente l'avvicinamento alla pensione delle persone con più di 60 anni di età prevedendo il loro inserimento presso i Comuni e gli Enti Parco in attività di pubblica utilità e, nello specifico, nei Cantieri Scuola e Lavoro di cui all'articolo 37 della stessa legge.

La prima parte delle Disposizioni si riferisce agli interventi della suddetta Linea A che consistono in attività di orientamento, attivazione di tirocini, formazione sulla sicurezza e accompagnamento al lavoro la cui gestione è affidata all'Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento - ALFA.

La presente seconda parte specifica invece le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei Bonus Occupazionali, la cui gestione è affidata alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FILSE SpA.

## 2 Riferimenti legislativi e normativi

La presente prima parte delle Disposizioni di Applicazione trova riferimento sulle seguenti fonti normative e programmatiche:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis nel settore agricolo);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria);
- il Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- la Circolare esplicativa del 4 dicembre 2014 sull'applicazione del Reg. UE 1407/2013 (de minimis);
- la Circolare esplicativa del 4 dicembre 2014 sull'applicazione del Reg. UE 1408/2013 (de minimis nel settore agricolo);
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;
- il Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione C(2014)9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014;
- la Deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015 n. 6 di presa d'atto del Programma operativo regionale FSE 2014/2020 nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- il Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2014 n. 992 di Applicazione alla programmazione comunitaria 2014/20 (PO FSE) delle disposizioni adottate per il Programma Operativo dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per gli anni 2007/13 (PO CRO FSE), che conferma in via transitoria, per la programmazione 2014/2020 del PO FSE:
  - Manuale dei controlli di primo livello dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato con decreto del Dirigente del 24 ottobre 2012 n. 3672;

- Deliberazione di Giunta Regionale 8 novembre 2013 n. 1391 “Approvazione indirizzi e metodologie per l’adozione delle opzioni di semplificazione – unità di costo standard e somme forfettarie – di cui al Reg. (CE) n. 396/2009 e Linee Guida per i controlli delle operazioni finanziate con U.C.S.”;
- il decreto dirigenziale 3 giugno 2015, n.1456 “Approvazione metodologia e criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE per il periodo di programmazione 2014-2020”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2016 n. 1021 di approvazione delle “Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi” del POR FSE 2014-2020;
- il Decreto Dirigenziale 7 novembre 2016, n.5117 di approvazione del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 6 marzo 2015 n. 224 “Disposizioni in materia di aiuti di Stato destinati alla formazione non soggetti a notifica concessi a valere sui finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (anni 2015-2020)”;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i e, in particolare, l’art. 12;
- il Decreto Legislativo 11 aprile 1998, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015));
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016));
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale);
- la legge regionale 13 agosto 2007, n.30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)
- la Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 10 aprile 2015 n.15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56);
- la Legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 “legge sulla crescita” e, in particolare, l’art. 8.

Le presenti Disposizioni sono inoltre strettamente correlate ai seguenti atti con i quali si integrano e a cui fanno espresso riferimento:

- la deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2016, n.1046 con la quale è stato approvato il Piano “Over 40”, percorsi occupazionali per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni di età;

- la deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2017, n.288 con la quale sono state individuate le Associazioni Temporanee di Scopo per l'erogazione degli interventi di cui alla Linea A del Piano "Over40" di cui alla suddetta deliberazione 1046/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2017, n. 416 con la quale è stato integrato l'Avviso per la richiesta di Bonus Occupazionali alle imprese per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni di età di cui alla Linea B del Piano "Over40" approvato con la ridetta deliberazione 1046/2016.

### 3 Abbreviazioni

Nella presente prima parte delle Disposizioni di Applicazione sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- ALFA: Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento;
- Avviso: Avviso per la richiesta di Bonus Occupazionali alle imprese destinatarie di percorsi occupazionali per favorire l'inserimento lavorativo del Piano "Over 40" in allegato C alla deliberazione della Giunta Regionale 1046/2016;
- ATS: Associazioni Temporanee di Scopo costituite da soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle misure del Piano Over 40;
- Cpl: Centri per l'Impiego delle Province;
- FILSE: Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FILSE SpA;
- Piano: Piano "Over 40" in allegato B alla deliberazione della Giunta Regionale 1046/2016;
- PAI: Piano di Azione Individuale (schema approvato con decreto dirigenziale 2292/2014);
- PSP: Patto di Servizio Personalizzato (schema approvato con decreto dirigenziale 2292/2014 e modificato con decreto dirigenziale del 4 dicembre 2014 n. 3807);
- POR FSE: Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione C(2014)9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014;
- SIA: Sostegno per l'Inclusione Attiva;
- SIL Consolle: Sistema di gestione degli interventi di competenza dei Centri per l'Impiego all'interno del Sistema Informativo del Lavoro (SIL) della Regione Liguria;
- UCS: Unità di Costo Standard.

### 4 Riferimenti programmatici

La presente seconda parte delle Disposizioni di Applicazione fornisce le indicazioni operative per la gestione degli interventi previsti dalla Linea B del Piano.

Tali misure, come specificato al paragrafo 2 dell'Avviso sono attivate a valere sull'asse 1 "Occupazione" del POR FSE sulle seguenti priorità d'investimento, Obiettivi specifici e Azioni dell'Accordo di Partenariato (AdP):

| Asse                 | Priorità d'investimento | Obiettivo specifico  | Azione Accordo di Partenariato (AdP)   |
|----------------------|-------------------------|--|--|
| Asse 1 – Occupazione | 8i                      | RA 8.5<br>Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata (2) | 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) |

## 5 Obiettivi e finalità

La Linea B (Bonus Occupazionali alle imprese destinatarie di percorsi occupazionali per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni di età) ha la finalità primaria di favorire il reinserimento lavorativo delle persone disoccupate e prive di sostegni al reddito a rischio di esclusione dal mercato del lavoro a motivo della loro età. In linea con le finalità del POR FSE e degli obiettivi specifici sopra indicati, s'intende favorire il reinserimento lavorativo e la possibilità di un'occupazione stabile attraverso la concessione di Bonus Assunzionali. L'incentivo economico all'assunzione si pone quindi in una logica di completamento del percorso occupazionale individuale iniziato dalla persona che ha partecipato agli interventi attivati nell'ambito del Piano.

## 6 Definizione giuridica dei destinatari

Come specificato al Paragrafo 6 dell'Avviso, sono destinatari della Linea B le seguenti persone con più di 40 anni di età, residenti in Liguria, che non usufruiscono di alcun ammortizzatore sociale che si trovano:

- nello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- ovvero
- nello stato di non occupazione e che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione; tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.

Le suddette persone devono essere state coinvolte negli interventi di cui alla linea A del Piano ed aver portato a termine almeno una delle azioni previste dal PAI ovvero aver partecipato ad un Cantiere Scuola Lavoro nell'ambito della Linea C dello stesso Piano.

## 7 Beneficiari

Secondo quanto indicato al Paragrafo 7 dell'Avviso approvato con deliberazione 1046/2016, come successivamente modificato dalla deliberazione 416/2017, sono beneficiari dei Bonus Assunzionali di cui

alle presenti Disposizioni le imprese in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa e le imprese sotto forma di lavoro autonomo.

Per l'individuazione della tipologia di impresa ammessa, ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Le imprese/datori di lavoro, per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla L.68/99. Si precisa che l'assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla legge 68/1999.
- in relazione alle sedi situate nel territorio regionale, non abbiano fatto ricorso, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, ad interventi di Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria o in Deroga per crisi aziendale (lettera b), comma 1) dell'articolo 21 del decreto legislativo 148/2015) o procedure di licenziamento collettivo;
- avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale.

## 8 Soggetto Erogatore

Come specificato al Paragrafo 8 dell'Avviso il soggetto erogatore degli incentivi di cui alla Linea B del Piano è la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE S.p.A. (FILSE), la cui azione si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale.

## 9 Modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati a presentare domanda di contributo sono tenuti ad attenersi alle previsioni e alle condizioni specificate nell'Avviso e nelle presenti Disposizioni di Applicazione nonché alla modulistica messa a disposizione da FILSE nel corso della procedura.

Le domande devono essere presentate esclusivamente a FILSE inderogabilmente entro e non oltre il termine di cui al Paragrafo 18. Si precisa che le assunzioni per le quali si richiede il bonus devono quindi essere perfezionate entro tale termine, con particolare attenzione alle norme sulle Comunicazioni Obbligatorie.

Possono presentare domanda i soggetti di cui al paragrafo 7 dell'Avviso che abbiano proceduto – al momento della domanda stessa - all'assunzione presso una unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti, o all'inserimento in qualità di soci lavoratori di cooperative e loro consorzi, di persone che abbiano partecipato al Piano (Linea A e Linea C). Il datore di lavoro deve comunicare il "codice di comunicazione obbligatoria dell'assunzione" dei destinatari di cui al Paragrafo 6.

Le **domande** devono essere **presentate esclusivamente on line**, a pena di inammissibilità, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta in formato elettronico.

L'accesso alla procedura informatica sarà a disposizione degli interessati, ai fini della preparazione delle domande in "modalità off line", sul sito [www.filse.it](http://www.filse.it), non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti Disposizioni di Applicazione sui siti Internet di cui al Paragrafo 17. Le domande potranno essere presentate a decorrere dal quindicesimo giorno dalla messa a disposizione della procedura "in modalità off line" e fino al termine ultimo di cui al Paragrafo 18. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio.

Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (formato PDF.p7m.<sup>1</sup>).

All'atto della presentazione della domanda l'impresa attesterà, mediante autocertificazioni ai sensi della normativa vigente redatta sulla modulistica messa a disposizione da FILSE, l'avvenuta assunzione o inserimento in qualità di soci lavoratori di cooperative e loro consorzi, rispetto ai quali saranno indicati tutti gli elementi che concorrono all'esatta individuazione del Bonus Assunzionale da corrispondere (profilazione, estremi e dati dell'assunzione con determinata tipologia contrattuale, assunzione di persone disabili oltre l'obbligo, assunzione di persone destinatarie del Sostegno di Inclusione Attiva, ecc.).

Gli interessati dovranno presentare tramite la modalità on line sopraindicata la domanda di partecipazione, firmata digitalmente e in regola con la normativa sui bolli nonché la dichiarazione del possesso dei requisiti per la fruizione del Bonus. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FILSE avverranno tramite il sistema Bandi On Line e, quando necessario, tramite la posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.

Come sopra indicato, la domanda è subordinata alla trasmissione, da parte dei richiedenti, della Comunicazione Obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

L'elenco dei beneficiari dell'Avviso sarà pubblicato agli indirizzi Internet di cui al Paragrafo 17. Nell'elenco saranno indicati i beneficiari, la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

## **10 Istruttoria per la concessione dei Bonus Assunzionali**

L'istruttoria delle domande, presentate secondo quanto indicato al precedente Paragrafo, viene effettuata da FILSE con procedura a sportello. Non ci sono graduatorie e le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione. Nello specifico, l'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande e, nel caso di più domande inviate nella stessa data con contestuale esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, si procederà con sorteggio.

La valutazione delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso e dalle presenti Disposizioni di Applicazione, nonché dal possesso della regolarità contributiva (DURC e documenti equipollenti).

---

<sup>1</sup> Per l'utilizzo della firma digitale s'invita a fare riferimento alla propria dotazione elettronica per l'apposizione della firma, che dovrà essere costantemente aggiornata. La firma digitale dovrà essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n.2.

## 11 Bonus Assunzionali

Le imprese private che assumono o inseriscono in qualità di soci lavoratori (nel caso di cooperative e loro consorzi di cui alla lettera d) dell'art.12 della Legge Regionale 30/2008) i destinatari di cui al Paragrafo 6 possono richiedere le concessione e l'erogazione di bonus assunzionali.

In caso di assunzione le tipologie contrattuali ammesse agli incentivi sono le seguenti:

- a) contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- b) contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi.

Sono ammessi anche i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, che a seguito di proroga raggiungano una durata pari o superiore ai sei mesi.

Se la proroga consente di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere, a fronte della presentazione di un'apposita domanda, il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi 6 mesi. Tale beneficio ulteriore è concesso nei limiti della disponibilità finanziaria calcolata al momento della presentazione della domanda di bonus per la proroga del contratto in quanto non può essere costituita alcuna riserva all'atto dell'istanza iniziale.

In caso di **rinnovo** del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore. Ugualmente non è riconosciuta alcuna maggiorazione nel caso in cui ci sia un'interruzione temporale tra un'assunzione con contratto a tempo determinato e una successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato nei confronti di uno stesso lavoratore.

Nel caso di attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato potrà presentare la domanda per ottenere il bonus l'impresa utilizzatrice.

Disposizioni particolari sono riservate ai bonus assunzionali erogati a lavoratori assunti a seguito di Work Experience, di cui nel prosieguo delle presenti Disposizioni di Applicazione.

Non sono invece ammessi agli incentivi le seguenti tipologie contrattuali:

- c) contratti di apprendistato;
- d) contratti per il lavoro domestico, ripartito e accessorio;
- e) contratti di collaborazione coordinata a progetto o continuativa.

I rapporti di lavoro, o di socio lavoratore, per i quali si richiede il Bonus Assunzionale, devono essere oggetto di apposita comunicazione obbligatoria dell'assunzione.

I Bonus Assunzionali sono crescenti, in funzione del numero di lavoratori assunti o inseriti in qualità di soci lavoratori.

L'inizio del periodo contrattuale cui si riferisce il contributo coincide con la data di assunzione o di inserimento della persona.

In attesa della messa a disposizione da parte del Ministero del Lavoro delle procedure informatiche necessarie all'individuazione del profilo personale di occupabilità della persona da assumere o da inserire come socio lavoratore, i Bonus sono graduati come di seguito sulla base della sola tipologia contrattuale di occupazione.

| Tipologia contrattuale di occupazione  | Importo (euro) |
|--|----------------|
| Socio Lavoratore o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato                                    | 4.500          |
| Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 6 mesi  | 1.000          |
| Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari a superiore a 12 mesi | 2.000          |

Una volta rese disponibili le procedure informatiche che permetteranno il calcolo del profilo personale di occupabilità secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, a partire dalla data che verrà individuata con apposito decreto dirigenziale, i singoli importi verranno come di seguito differenziati a seconda dell'indice di profilazione e della tipologia contrattuale di occupazione.

| Indice di Profilazione   | Bassa | Media | Alta  | Molto Alta |
|--|-------|-------|-------|------------|
| <b>Tipologia contrattuale di occupazione</b>   |       |       |       |            |
| Socio Lavoratore o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato                                    | 2.000 | 3.000 | 4.500 | 6.000      |
| Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 6 mesi  | -     | -     | 1.000 | 1.500      |
| Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 12 mesi | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500      |

L'importo del Bonus riconosciuto all'Azienda varia in relazione alle azioni di cui alla Linea A del Piano realizzate dal lavoratore assunto, come di seguito indicato.

**a) Inserimento come socio lavoratore/Assunzione a seguito di orientamento specialistico e/o dell'accompagnamento al lavoro attivati nell'ambito del Piano**

All'azienda che assume o inserisce come socio lavoratore un lavoratore che ha concluso positivamente l'azione di orientamento specialistico e/o di accompagnamento al lavoro viene riconosciuto il bonus occupazionale nella misura del 100%.

**b) Inserimento come socio lavoratore/Assunzione in itinere o al termine della work experience attivata nell'ambito del Piano**

In caso di inserimento come socio lavoratore o assunzione a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di durata pari o superiore a 12 mesi, che avvenga obbligatoriamente entro 6 mesi dal termine della work experience di cui alla Linea A del Piano, al datore di lavoro che ha ospitato il tirocinante viene riconosciuto l'incentivo nella misura ridotta del 70%.

La riduzione non si applica qualora il tirocinio abbia una durata inferiore di almeno 3 mesi rispetto alla durata massima prevista dal tirocinio scelto dall'azienda all'interno della stessa Linea A o qualora

l'assunzione avvenga in itinere almeno 3 mesi prima della stessa durata massima o ancora quando l'azienda che assume sia diversa da quella dove è stato realizzato il tirocinio.

## **11.1 Casistica**

---

### **11.1.1 Caso 1**

Azienda che avvia un tirocinio ed assume in itinere la persona almeno 3 mesi prima rispetto alla durata prevista del tirocinio:

- se l'azienda avvia un tirocinio di 6 mesi e assume entro la fine del terzo mese riceve l'incentivo al 100%;
- se l'azienda avvia un tirocinio di 12 mesi ed assume entro la fine del nono mese riceve l'incentivo al 100%.

### **11.1.2 Caso 2**

Azienda che avvia un tirocinio ed assume in itinere la persona durante gli ultimi 3 mesi della durata massima prevista del tirocinio ha diritto al 70%:

- se l'azienda avvia un tirocinio di 6 mesi e assume dal quarto mese in poi riceve l'incentivo al 70%;
- se l'azienda avvia un tirocinio di 12 mesi ed assume dal decimo mese in poi riceve l'incentivo al 70%.

### **11.1.3 Caso 3**

Azienda che avvia un tirocinio di 6 o 12 mesi e ad assume la persona al termine del tirocinio ha diritto al 70% dell'incentivo. L'azienda per avere diritto all'incentivo deve assumere entro 6 mesi dal termine del tirocinio.

### **11.1.4 Caso 4**

Azienda che avvia un tirocinio di durata pari o inferiore ai 3 mesi (ma comunque non inferiore a due) ed assume al termine del tirocinio (al massimo entro sei mesi dal termine del tirocinio) ha diritto ad un incentivo pari al 100%.

### **11.1.5 Caso 5**

Assunzione di tirocinante da parte di Azienda diversa da quella che lo ha ospitato in tirocinio nell'ambito degli interventi del Piano Over 40: all'Azienda che assume un lavoratore che ha svolto il tirocinio presso un'altra azienda spetta l'incentivo al 100% anche per assunzioni effettuate dopo i sei mesi dal termine del tirocinio.

### **11.1.6 Caso 6**

All'azienda che assume o inserisce come socio lavoratore un lavoratore che ha partecipato ad un Cantiere Scuola Lavoro nell'ambito della Linea C del Piano Over40 viene riconosciuto il bonus occupazionale nella misura del 100%.

## **11.2 Premialità**

---

Qualora l'impresa risulti iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2007, n.30, o risulti autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria, gli importi dei bonus assunzionali sono globalmente incrementati del 25%. In tal caso l'iscrizione al Registro o la possibilità di avvalersi del marchio

deve risultare mantenuta per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo e per almeno due anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o di inserimento come socio lavoratore.

Gli incentivi sono incrementati del 25% qualora l'impresa rientri tra i seguenti soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 11 aprile 1998, n.198:

- a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- b) le imprese che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne;
- c) le imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore ai trentacinque anni;
- d) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un'età non superiore ai trentacinque anni. Per le società il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- e) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore ai trentacinque anni.

Gli stessi importi sono singolarmente incrementati del 25% al rilevarsi di una o di entrambe le seguenti fattispecie:

- a) persone disabili assunti oltre l'obbligo previsto ai sensi della Legge 68/1999;
- b) persone inserite dal Comune, a livello di Ambito territoriale, in un progetto personalizzato predisposto secondo le «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva», di cui all'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016 ed in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale).

Gli incrementi di cui ai precedenti commi potranno essere oggetto di variazioni su provvedimento motivato di Regione Liguria.

Nel caso in cui, in corso d'opera, il contratto sia trasformato in uno di durata maggiore o di maggior favore per il lavoratore, all'impresa spetta la maggiorazione corrispondente al nuovo incentivo, a fronte della presentazione di un'apposita domanda. Per ciascun dipendente o socio lavoratore l'impresa non potrà ottenere un contributo complessivo superiore a quello prevista dall'Avviso per ciascuna fattispecie contrattuale. La maggiorazione è concessa nei limiti della disponibilità finanziaria calcolata al momento della presentazione della domanda di bonus per la trasformazione del contratto in quanto non può essere costituita alcuna riserva all'atto dell'istanza iniziale.

In caso di lavoro a tempo parziale (comunque superiore a 24 ore settimanali), l'importo è ridotto per la percentuale rapportata all'orario a tempo pieno.

**Come previsto dal Paragrafo 4 dell'Avviso, l'assunzione come dipendente, o l'inserimento come socio lavoratore, deve comportare un incremento occupazionale netto nelle sedi operative presenti sul territorio della Regione Liguria.**

L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori (sia a contratto a tempo indeterminato che determinato) occupati nell'impresa al momento della domanda

(tenendo quindi conto delle nuove assunzioni) e il numero dei lavoratori (a tempo indeterminato e determinato) risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell'anno precedente la richiesta di contributo. Per il calcolo dell'incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

La formula conseguente diventa: Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato al momento della domanda, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l'incentivo – Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti > 0.

Il bonus assunzionale non riguarda le nuove assunzioni derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente, ai fini delle modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.

I nuovi lavoratori di cui al Paragrafo 6 non devono aver svolto attività lavorativa a tempo indeterminato negli ultimi 24 mesi precedenti l'assunzione nell'impresa richiedente o:

- in altra impresa che si trovi con la richiedente nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- in altra impresa nella cui compagine sociale o nei cui organi amministrativi siano presenti il legale rappresentante, i soci, i titolari di cariche o qualifiche o qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della richiedente ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta o collaterale dei soggetti richiamati;
- in altra impresa il cui titolare sia legale rappresentante, socio, titolare di cariche o qualifiche o altro soggetto facente parte degli organi societari della richiedente ovvero il coniuge o parente o affine entro il terzo grado in linea diretta o collaterale del medesimo.

Per la promozione delle assunzioni di cui al presente Avviso, le imprese possono stipulare accordi aziendali, ovvero territoriali nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative.

## **12 Erogazione dei Bonus Assunzionali**

I Bonus Assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis, in rate posticipate semestrali.

Gli incentivi sono erogati a seguito di apposite richieste di erogazione, mediante autocertificazione, a mezzo del sistema Bandi on Line che devono essere inoltrate a FILSE decorsi i primi 6 mesi per i quali si è ottenuto il contributo.

FILSE, salvo le opportune verifiche, liquiderà le richieste di erogazione pervenute nel corso di ciascun mese entro il mese successivo, e comunque:

- a) solo a seguito del superamento del periodo di prova del dipendente/socio lavoratore con esito positivo;
- b) solo a seguito di verifica con esito positivo della permanenza in servizio del lavoratore assunto o del socio lavoratore così come previsto al Paragrafo 14;

- c) solo a fronte del permanere dell'iscrizione al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili di cui all'articolo 15 della legge regionale 30/2007 per il periodo per il periodo previsto al punto 14 lettera e) delle presenti Disposizioni o per la quale si è mantenuta la possibilità di avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria di cui alla stessa lettera e), nel caso si sia usufruito delle relative maggiorazioni.

Ai fini dell'erogazione del Bonus Assunzionale, le imprese dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi (regolarità contributiva / DURC) e pertanto dovranno comunicare i dati necessari per la richiesta del DURC da parte degli uffici competenti.

### **13 Aiuti di Stato**

Gli aiuti all'occupazione di cui al Piano non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari ed, in particolare, con quelli oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea. Gli incentivi non sono in particolare cumulabili con l'esonero contributivo previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 se riferiti alla medesima persona per la quale è stato richiesto il contributo a valere sulle presenti Disposizioni.

Tutti i Bonus Assunzionali di cui alle presenti Disposizioni di Applicazione sono fruiti nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato d'importanza minore c.d. regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Per le disposizioni da applicarsi agli aiuti concessi in regime "de minimis" nell'ambito delle azioni a valere sul FSE ed altre fonti di finanziamento, si rinvia alle circolari della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 e ai relativi allegati disponibili sul sito internet regionale di cui al Paragrafo 17.3.

### **14 Obblighi dei beneficiari**

Le imprese beneficiarie sono tenute agli obblighi di cui al Paragrafo 16 dell'Avviso ed in particolare, mantenere, con riferimento ai singoli nominativi per i quali sono stati ottenuti gli incentivi, le posizioni occupazionali create almeno per i periodi temporali previsti nei relativi contratti; nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, o di socio lavoratore di cooperative e loro consorzi, verrà assunto come durata temporale di riferimento il periodo di 2 anni dalla data di assunzione/inserimento.

Le imprese beneficiarie, sempre in riferimento Paragrafo 16 dell'Avviso, sono inoltre tenute a:

- a) essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- b) utilizzare, per assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'accreditamento del contributo concesso.
- c) mantenere, per il periodo di 3 anni successivi alla data di completamento dell'intervento di cui alle presenti disposizioni, l'impresa attiva e localizzata nel territorio regionale.
- d) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa.

- e) mantenere l'iscrizione al Registro dei Datori di Lavoro Socialmente Responsabili o la possibilità di avvalersi del marchio per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo e per almeno due anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o di inserimento come socio lavoratore.

## **15 Controlli**

I competenti organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

FILSE provvederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà, ai sensi dell'art. 75 del Decreto sopra citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso Decreto in materia di sanzioni penali.

## **16 Revoche**

I Bonus Assunzionali di cui alle presenti Disposizioni possono essere oggetto di revoca totale o parziale, nei casi in cui:

- a) il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 14;
- b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata;
- d) il beneficiario abbia rinunciato all'intervento;
- e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale del contributo, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato già corrisposto, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

## **17 Sistemi informativi**

### **17.1 *Flussi informativi relativi ai beneficiari***

Il sistema informatico di gestione degli interventi è raggiungibile all'indirizzo "Bandi on line" dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it),

## **17.2 Sistema Informativo di Monitoraggio**

---

Sotto il profilo del monitoraggio, il beneficiario si obbliga a fornire alla FILSE e alla Regione la trasmissione, ai fini dell'inserimento sul sistema di monitoraggio del POR FSE denominato "OpenGolfo", dei dati necessari a monitorare periodicamente gli indicatori previsti dallo stesso POR FSE per gli obiettivi specifici interessati dall'Avviso, e conseguentemente a fornire correttamente tutte le informazioni necessarie all'identificazione dei progetti e degli eventuali destinatari diretti (persone e imprese).

## **17.3 Siti Internet Regionali**

---

Il sito Internet ufficiale della Regione Liguria è raggiungibile all'indirizzo [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it), quello dedicato al Fondo Sociale Europeo all'indirizzo [www.fse.regione.liguria.it](http://www.fse.regione.liguria.it) e quello alle attività del Piano all'indirizzo [over40.iolavoroliguria.it](http://over40.iolavoroliguria.it).

## **18 Avvio e conclusione delle operazioni**

---

Secondo quanto previsto dal Paragrafo 14 dell'Avviso, le operazioni di cui alla Linea B sono avviabili una volta operativi gli interventi di cui alla Linea A del Piano Over 40 e previa approvazione delle presenti Disposizioni di Applicazione.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal quindicesimo giorno dalla messa a disposizione della procedura "in modalità off line" e fino al termine ultimo del 30 Aprile 2018.

## **19 Valutazione e monitoraggio**

---

La Regione Liguria e FILSE si riservano di effettuare delle verifiche sulla qualità degli interventi erogati ai sensi delle presenti Disposizioni di Applicazione, anche mediante la rilevazione di interviste alle persone che hanno usufruito dei servizi offerti dai Cpl e da FILSE al fine di verificare il grado di soddisfazione delle prestazioni ricevute.

Verranno approntate apposite funzioni di monitoraggio ad uso di ALFA e della Regione Liguria che consentiranno di evidenziare quali siano i casi in cui non siano stati avviati gli interventi nei tempi ritenuti congrui.

## **20 Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE**

---

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Regolamento UE N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

Per quanto riguarda gli obblighi informativi si fa qui espresso rimando alla lettera a) del Paragrafo 16 dell'Avviso e alle presenti Disposizioni Attuative.

Per quanto concerne gli obblighi informativi del beneficiario nei confronti del pubblico, dovrà essere garantita l'opportuna informazione sulla presenza del finanziamento comunitario FSE attraverso l'esposizione di targhe e cartelli e l'apposizione dell'emblema europeo. Inoltre il beneficiario dovrà garantire che i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento e dovrà informare che l'operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal FSE (punto 2.2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) 1303/2013).

In qualsiasi documento riguardante le azioni finanziate, compresi i certificati rilasciati, dovrà essere presente una dichiarazione in cui risulti che il progetto è stato cofinanziato dal FSE.

I loghi delle istituzioni finanziatrici vanno collocati nella parte superiore della pagina nell'ordine da sinistra verso destra: Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Liguria. Il frontespizio è riservato alla rappresentazione dei predetti loghi, mentre quelli dei beneficiari possono essere inseriti nel piè di pagina.

## **21 Condizioni di tutela dei dati personali**

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Tutti i dati personali di cui FILSE e Regione Liguria vengano in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). Nella realizzazione delle attività FILSE, nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso delle Amministrazione regionale ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.

I dati conferiti nell'ambito dell'attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica del procedimento amministrativo. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato da FILSE e dalla Regione Liguria per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo (Unione Europea, Repubblica italiana) nonché ai soggetti con i quali la Regione Liguria ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici e saranno parzialmente diffusi al pubblico.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Avviso è FILSE, con sede in Genova, Piazza De Ferrari, 1, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può in particolare accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

## **22 Anticorruzione e Trasparenza**

---

FILSE provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it) alla voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii..

## **23 Disposizioni finali**

---

La Regione potrà fornire eventuali chiarimenti o integrazioni alle presenti Disposizioni che si rendessero necessarie.

## **24 Contatti**

---

Come indicato al Paragrafo 18 dell’Avviso, gli sportelli, aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 17,30 e disponibili previo appuntamento telefonico o via mail, sono localizzati presso:

- Genova – Incubatore di imprese di Genova, Via Greto di Cornigliano, 6r – 16152 Genova – Campi. Tel. +39 010 65631 - mail: [dodero@filse.it](mailto:dodero@filse.it) / [pedemonte@filse.it](mailto:pedemonte@filse.it);
- Savona – Incubatore di imprese, Palazzina Ex OMSAV, Zona Porto – 17100 Savona. Tel. +39 019 8337701 mail: [revelli@filse.it](mailto:revelli@filse.it);
- Imperia – Ufficio FILSE presso CCIAA IM, Via T.Schiva, 29 - 18100 Imperia. Tel 0183 793260 mail: [farne@filse.it](mailto:farne@filse.it);
- La Spezia - Ufficio FILSE presso CCIAA di SP, Via O.T.O., 3/5- 19124 La Spezia. Tel 0187 280960 – 0187 518483 mail: [luciani@filse.it](mailto:luciani@filse.it).